



MONTEODORISIO
Strada Com. FARINA
T.L.

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DELL' ABRUZZO – L' AQUILA

IL DIRETTORE REGIONALE

Decreto n. 235
del 21 SET. 2010

VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001 n° 165;

VISTO il D.Lgs. n.° 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.ed i.

VISTO il DECRETO N. 233 del 26 novembre 2007

VISTO il D.D.G. del 29/09/04

VISTO il D.D.R. per l'Abruzzo dell'8/10/04

VISTE le comunicazioni del Soprintendente per i Beni Archeologici di avvio del procedimento in data 27/05/2010 prot nn.4202, 4203, 4204 e 4205 cl.34.07.07/1.2, ricevute dagli interessati, rispettivamente in data 31/05, 29/05, 03/06 e 01/06/2010;

CONSIDERATO che nel Comune di Monteodorisio (CH), lungo la strada comunale Farina, si trovano i resti archeologici di strutture antiche che insistono nella part. n. 52 e 310 del Fg. 5, ove il fabbricato esistente ha inglobato un muro romano in laterizio, e altri lacerti dello stesso sono visibili nella vegetazione che cresce lungo il confine tra tale proprietà e la strada. Che nel campo ad Ovest di tali edifici (part. 4072 del Fg.7) sono ben visibili resti di strutture che affiorano in vari punti e formano addirittura due autentiche "isole" di natura tale che i mezzi agricoli non sono finora riusciti a dissodarle e a rendere possibile la coltivazione dell'intero campo. Che a Sud della strada comunale Farina, infine (part. 14 e 155 del Fg.7), erano ben note da tempo delle strutture romane in laterizio che emergevano dalla folta vegetazione che contraddistingue il Fosso Caruna, e che rivestono carattere particolarmente importante ai sensi del D.Lgs. n.° 42 del 22 gennaio 2004, per i motivi ampiamente illustrati nell'allegata relazione;

VISTI gli art. 2, 3, 4, 10 comma 3 lett.(a), 13,14, del D.Lgs. n.° 42 del 22 gennaio 2004;

DECRETA

Art. 1; i resti archeologici, individuati nell'allegata planimetria catastale che insistono sugli immobili (terreni) censiti in catasto al Foglio n° 5 part. nn. 52, 310 (parte) ed al Foglio 7 part. nn. 14, 155 e 4072 (parte), rivestono carattere particolarmente importante ai sensi



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

*DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DELL' ABRUZZO – L' AQUILA*

del D.Lgs. n.° 42 del 22 gennaio 2004, e per i motivi ampiamente illustrati nell'allegata relazione, sono dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi del D.Lgs. n.° 42 del 22 gennaio 2004 e sono, pertanto, sottoposti alle disposizioni di tutela ivi contenute.

Sono inoltre sottoposti alle stesse disposizioni di tutela ai sensi del D.Lgs. n.° 42 del 22 gennaio 2004 art. 13, 14 gli immobili (terreni) e (fabbricati) censiti in catasto terreni al Foglio n° 5 part. nn. 52, 310 (parte), ed al foglio n. 7 part. nn. 14, 155 e 4072 (parte), del comune di Monteodorisio (CH), e tutte le pertinenze ad essi afferenti, oltre il piano seminterrato del fabbricato insistente sulla part. 52, (graffato) con lo stesso numero della particella.

Sugli immobili oggetto del presente decreto, è vietato qualsiasi tipo di intervento e trasformazione di carattere agricolo ed edilizio che possa interferire con le strutture antiche, fatti salvi gli interventi di scavo archeologico restauro e valorizzazione da parte della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo. Per i suddetti immobili, qualsiasi intervento di carattere agricolo o edilizio, anche soggetto a sola DIA, dovrà essere sottoposto a preventivo parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo.

L'allegata planimetria catastale, l'unito elenco dei proprietari con i relativi dati anagrafici e catastali, le visure catastali e l'unita relazione, sono parti integranti del presente decreto, che sarà notificato in via amministrativa, agli interessati, così come individuati nelle apposite relate di notifica (o con raccomandata A/R) ed al comune di Monteodorisio (CH).

A cura del Soprintendente per i Beni Archeologici dell'Abruzzo, il provvedimento verrà quindi trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari ed avrà efficacia anche nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore e/o detentore a qualsiasi titolo, previo frazionamento e successivo decreto o atto di corrispondenza (a spese dell'Amministrazione) delle particelle interessate solo in parte dal presente decreto.

Avverso il presente decreto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il TAR competente per territorio, secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n° 1034



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

*DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DELL'ABRUZZO – L'AQUILA*

ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n° 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto.

II DIRETTORE REGIONALE
Dott.ssa Anna Maria Reggiani

Comune di Monteodorisio (Ch)
 Stralcio dei Fgg. 5 e 7 -
 Particelle con vincolo diretto e indiretto.

LEGENDA



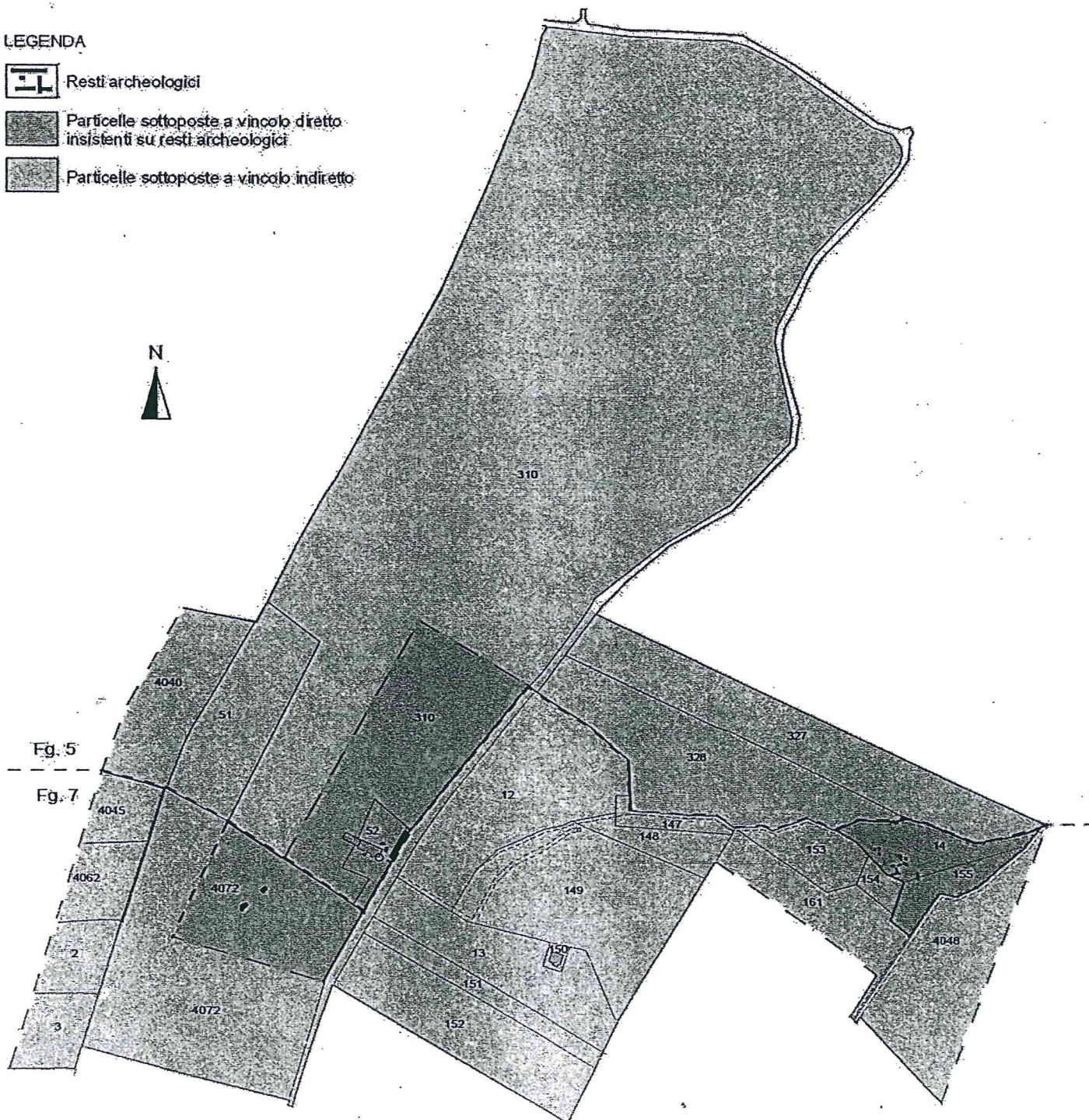
Resti archeologici



Particelle sottoposte a vincolo diretto
 insistenti su resti archeologici



Particelle sottoposte a vincolo indiretto



VISTO!
 IL DIRETTORE REGIONALE
 (Dr.ssa Anna Maria Reggiani)

